

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 14}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALZAMO, CALDORO, FELISETTI, ACHILLI, FERRI,
GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, BALLARDINI**

Presentata il 5 luglio 1976

Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20,
recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa

ONOREVOLI COLLEGHI! — I motivi delle modifiche alle norme sui procedimenti e giudizi di accusa sono già stati illustrati nella relazione alla proposta per la riforma del regolamento parlamentare per tali giudizi nei confronti del Presidente della Repubblica e dei ministri già presentata nella scorsa legislatura e che sarà al più presto ripresentata.

In sede di innovazione legislativa viene, in primo luogo, in rilievo la necessaria correlazione tra l'articolo 7 della legge 20 gennaio 1962, n. 20, ed il principio di pubblicità delle sedute dedicate all'archiviazione delle *notitiae criminis* ritenute infondate di cui all'articolo 17 del nuovo testo regolamentare proposto.

L'occasione offre anche lo spunto per la modifica, sia pure soltanto testuale, del secondo comma dell'articolo 11, in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale che, con sentenza n. 13 del 1975, ha dichiarato la parziale illegittimità della disposizione in esame. E per tanto deve essere eliminato l'inciso « nella composizione prevista per i giudizi di accusa » ed aggiunto, invece, l'inciso « ed un rappresentante della autorità giudiziaria ordinaria o militare ».

Uno degli aspetti più inquietanti della disciplina oggi in vigore è quello della connessione di reati, prevista dall'articolo 16.

La mancanza di una precisa linea di rispetto tra le competenze della Commissione inquirente e la magistratura ordinaria o militare ha dato luogo ai noti conflitti che, denunciati o non, si sono risolti in aspre dispute e non solo perché si è disconosciuta la possibilità di una giurisdizione concorrente a quella ordinaria, ma, in particolare, perché si lamentano, non sempre a torto, violazioni dei principi di legalità e di certezza del diritto, ovvero dell'equilibrato e corretto funzionamento del sistema costituzionale.

E, in altri termini, la Commissione inquirente investita dal sospetto, non certo fugato dalla mancata definizione legislativa del reato ministeriale, di strumentalizzare l'istituto della connessione, nel senso di convertirlo in una sorta di avocazione che esautora la funzione del magistrato.

Ora, l'articolo 16 concede alla Commissione il potere di disporre la riunione dei procedimenti, anche pendenti presso l'autorità giudiziaria ordinaria o militare, in tut-

te le ipotesi previste dall'articolo 45 del codice di procedura penale. In questo modo, con implicito riferimento anche ai numeri 3 e 4 della disposizione predetta, possono accentrarsi presso la Commissione inquirente reati di diversissima natura, aventi per comune denominatore la sola presenza di un imputato, magari non ministro — ovvero, la semplice influenza di un elemento probatorio di un procedimento rispetto ad altro. È dunque una sorta di attrazione automatica di procedimenti connessi.

La proposta in esame tende invece a contenere i poteri discrezionali della Commissione in materia, il cui esercizio ha generato motivi di sospetto di compiacenza verso terzi, attraverso, da un lato, la riduzione delle ipotesi di connessione a quelle del concorso di persone nel reato o teleologica (articolo 45, nn. 1 e 2), dall'altro con

la previsione del potere-dovere di definire i procedimenti già maturi per il giudizio senza attendere l'esito degli altri connessi; e, da ultimo, col ridurre nei limiti di accettabilità la potestà discrezionale della Commissione di operare la separazione dei procedimenti.

Infine, l'articolo 17 — che richiede la maggioranza assoluta dell'Assemblea in seduta comune per la deliberazione dell'atto di accusa dei Ministri — è costituzionalmente illegittimo, in quanto parifica le ipotesi di cui all'articolo 96 della Costituzione a quella di cui al precedente articolo 90 come rilevato dall'unanimità degli studiosi ed operatori del diritto.

La disposizione deve essere dunque modificata analogamente all'articolo 27 del Regolamento di cui alla proposta cui si è fatto riferimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono anteposte le seguenti parole:

« Salva l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 17 del Regolamento parlamentare per i giudizi di accusa ».

ART. 2.

L'articolo 11, secondo comma, è così modificato:

« La Corte Costituzionale decide con sentenza in camera di consiglio, sentito un rappresentante della Commissione inquirente ed un rappresentante della magistratura ordinaria o militare ».

ART. 3.

All'articolo 16, primo comma, le parole « ai sensi dell'articolo 45 codice di procedura penale » sono sostituite dalle parole « ai sensi dell'articolo 45, primo comma, nn. 1 e 2 codice di procedura penale ».

Tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente:

« In ogni caso, se nella istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessità di indagini per le quali non si possa procedere prontamente alla chiusura dell'istruzione, la Commissione può provvedere per quei reati o per quegli imputati per i quali l'istruzione è completa, continuandola per gli altri ».

Al secondo comma la parola « possono » è sostituita dalle parole « la Commissione ed il Parlamento possono ».

Le parole « la ritengano conveniente » sono sostituite dalle parole « lo ritengano necessario ».

ART. 4.

L'articolo 17 è così modificato:

Dopo le parole « dal Parlamento » aggiungere le parole « a norma dell'articolo 90 della Costituzione per il Presidente della Repubblica ed a norma dell'articolo 64 della Costituzione per i Ministri ».